

DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2021

262/2021/E/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SEGUITI DERIVANTI DALLA CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 491/2019/E/EEL, IN MERITO ALLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ENERGIA ELETTRICA DESTINATA AGLI STATI INTERCLUSI NEL TERRITORIO ITALIANO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1163^a riunione del 22 giugno 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 20 maggio 1997, n. 61/97, in particolare l'articolo 3;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità del 19 febbraio 2019, 58/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 58/2019/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità del 26 novembre 2019, 491/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 491/2019/E/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: TIV);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità del 26 febbraio 2020, 5/2020/eel (di seguito: determina 5/2020/eel);
- gli atti di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico sulla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l'estero, da ultimo, per quanto qui rileva, l'atto di indirizzo del 21 dicembre 2018 riferito all'anno 2019 (di seguito: atti di indirizzo del MSE);
- le comunicazioni di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ai sensi degli atti di indirizzo del MSE;

- la nota del Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale dell'Autorità, 13 novembre 2019, prot. 29821 (di seguito: nota del 13 novembre 2019);
- la nota di Acea Energia del 20 dicembre 2019, prot. 0078339/19;
- le note di Areti del 20 dicembre 2019, prot. 72430 e 72437, e del 9 giugno 2020;
- la nota di Acea Energia del 17 dicembre 2020, prot. 0058173/20;
- le note di Terna del 1 febbraio 2021, prot. 8684 e seguenti;
- la nota di Areti del 11 giugno 2021;
- la nota di Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) del 11 giugno 2021, prot. 2021-0014675.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 58/2019/E/eel, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili in merito alle modalità con cui sono gestite le partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano (Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano);
- a seguito dell'avvio dell'istruttoria conoscitiva di cui al punto precedente, con nota del 13 novembre 2019, il Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale (DMEA) dell'Autorità, sulla base delle indicazioni formulate dal Collegio dell'Autorità, ha chiesto a CSEA, in via transitoria e salvo conguaglio, di sospendere eventuali erogazioni relative alla perequazione dei costi sostenuti da Acea Energia in relazione all'anno 2018 per la maggior tutela;
- i risultati dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione 58/2019/E/eel sono riportati nel "Resoconto dell'istruttoria conoscitiva in merito alla regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano" allegato alla deliberazione 491/2019/E/eel (di seguito: Resoconto);
- in relazione all'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano sono emerse alcune potenziali criticità ampiamente esposte nel capitolo 3 del Resoconto;
- per quanto qui rileva, il capitolo 3 del Resoconto ha evidenziato che i dati orari resi disponibili da Areti a Terna in relazione all'unità di consumo virtuale riferita alle esportazioni verso lo Stato Città del Vaticano non sono effettivamente i dati di misura orari dell'energia elettrica esportata attraverso la frontiera e destinata al consumo dello Stato Città del Vaticano;
- il capitolo 3 del Resoconto ha altresì evidenziato una serie di criticità in merito alla gestione, da parte di Acea Energia, dell'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano, riassumibili come segue:
 1. l'energia elettrica sottostante alla capacità di trasporto riservata allo Stato Città del Vaticano non è stata formalmente destinata al medesimo Stato intercluso, ma, fino al 31 dicembre 2018, è stata destinata ai clienti italiani in maggior

tutela serviti dalla medesima Acea Energia. Conseguentemente, a tale energia elettrica non sono stati applicati da Terna i corrispettivi di dispacciamento, mentre sembrerebbe che siano state comunque applicate le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione e a copertura degli oneri generali di sistema normalmente applicate, ai sensi del TIT, alle controparti di contratti di cui al comma 2.2 del medesimo;

2. dall'1 gennaio 2019, Acea Energia non ha nominato l'unità di consumo virtuale afferente allo Stato Città del Vaticano con il relativo punto di dispacciamento di esportazione e, pertanto, l'energia elettrica sottostante alla capacità di trasporto riservata al medesimo Stato è stata rivenduta sul mercato di energia elettrica all'ingrosso italiano;
 3. l'energia elettrica effettivamente ceduta allo Stato Città del Vaticano non è stata associata al corrispondente punto di dispacciamento di esportazione ma al generale punto di dispacciamento in prelievo di Acea Energia per la zona Centro-Sud. Conseguentemente, a tale energia elettrica sono stati impropriamente applicati i corrispettivi di dispacciamento nonché le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
- tenendo conto delle criticità di cui al precedente punto, con la deliberazione 491/2019/E/eel, l'Autorità ha:
 - 1) ordinato ad Areti S.p.A. (di seguito: Areti) di:
 - porre in essere tempestivamente tutte le azioni necessarie per disporre dei dati di misura dell'energia elettrica ceduta allo Stato Città del Vaticano per il tramite dei punti di interconnessione, trasmettendoli a Terna in applicazione della regolazione vigente e dandone evidenza all'Autorità;
 - definire il punto di esportazione relativo alla frontiera elettrica con lo Stato Città del Vaticano, affinché sia aderente all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, dandone evidenza a Terna e all'Autorità. Tale punto di esportazione assume rilievo ai fini dell'identificazione, da parte di Terna, del corrispondente punto di dispacciamento di esportazione relativo alla frontiera elettrica con lo Stato Città del Vaticano, nel rispetto dell'articolo 10, comma 10.12, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
 - 2) ordinato ad Acea Energia di porre in essere tempestivamente tutte le azioni necessarie per applicare la regolazione vigente in merito alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano, dandone evidenza all'Autorità, e in particolare associare al punto di dispacciamento di cui al precedente alinea i corrispondenti programmi di prelievo, regolando gli sbilanciamenti effettivi sulla base dei prezzi di cui all'articolo 40, comma 40.4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
 - 3) dato mandato a Terna, alle imprese distributrici competenti e a CSEA di effettuare i ricalcoli con le modalità dettagliate nel paragrafo 3.4 del Resoconto, dando comunicazione dei risultati ottenuti anche all'Autorità. Come evidenziato nella parte motivazionale della medesima deliberazione 491/2019/E/eel, l'effettiva regolazione economica delle partite di conguaglio derivante dai ricalcoli sarebbe stata disposta con successivo provvedimento;

- 4) dato mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità per gli atti conseguenti alle evidenze riscontrate nell’ambito della richiamata istruttoria conoscitiva e descritte nel Resoconto (con determina 5/2020/eel, sono successivamente stati avviati due procedimenti sanzionatori per violazioni in materia di regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano);
- la deliberazione 491/2019/E/eel ha infine previsto di pubblicare il proprio Allegato A (cioè il Resoconto) al termine dei relativi seguiti;
 - con note del 20 dicembre 2019, Areti ha comunicato all’Autorità di aver definito il punto di esportazione relativo alla frontiera elettrica con lo Stato Città del Vaticano e di aver posto in essere tutte le azioni necessarie per disporre dei dati di misura dell’energia elettrica ceduta allo Stato Città del Vaticano (ivi inclusa la ricostruzione dei dati afferenti al periodo 2009-2019, funzionali ai ricalcoli con le modalità dettagliate nel paragrafo 3.4 del Resoconto);
 - con nota del 20 dicembre 2019, Acea Energia ha comunicato all’Autorità di aver correttamente applicato l’Allegato A alla deliberazione 111/06 a decorrere dall’1 dicembre 2019 e, in particolare, di aver associato al punto di dispacciamento di esportazione afferente allo Stato Città del Vaticano i corrispondenti programmi di prelievo, regolando gli sbilanciamenti effettivi sulla base dei prezzi di cui all’articolo 40, comma 40.4, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06;
 - con nota del 11 giugno 2021, Areti, oltre a confermare quanto già indicato nelle note del 20 dicembre 2019, ha altresì precisato di aver attivato, dall’1 gennaio 2020, il flusso verso Terna delle misure effettive dell’energia elettrica ceduta allo Stato Città del Vaticano associate al punto di esportazione; quanto affermato da Areti trova conferma nei dati mensili resi disponibili da Terna all’Autorità in merito alla gestione della banda di importazione, ai sensi degli atti di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico sulla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l’estero;
 - il paragrafo 3.4 del Resoconto ha, inoltre, previsto che, ai fini dei ricalcoli afferenti agli anni dal 2009 al 2018, in modo semplificato, si debba:
 - A) ipotizzare, per ogni ora, che:
 - il prezzo unitario di acquisto dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso sia pari, in maniera semplificata, al PUN;
 - la capacità di importazione destinata allo Stato Città del Vaticano sia effettivamente utilizzata per l’approvvigionamento dell’energia elettrica da destinare allo Stato medesimo;
 - al punto di dispacciamento di esportazione sia associato il programma di prelievo presentato da Acea Energia e il prelievo effettivo di energia elettrica dello Stato Città del Vaticano, come risulta dai dati di misura relativi ai punti di esportazione; e che, pertanto, lo sbilanciamento effettivo sia pari alla differenza tra i predetti programma e prelievi;
 - lo sbilanciamento effettivo così determinato sia valorizzato al prezzo di sbilanciamento unitario attribuito alle unità di consumo virtuali (cioè il prezzo delle offerte di vendita della zona di mercato in cui è collocato il

- punto di dispacciamento di esportazione, nel caso specifico la zona Centro-Sud), come se tale energia elettrica fosse stata messa a disposizione da Acea Energia al sistema elettrico a tale prezzo (la differenza oraria tra il prezzo delle offerte di vendita della zona Nord e il prezzo estero rimarrebbe in capo ad Acea Energia essendo parte del beneficio che lo Stato italiano ha inteso garantire allo Stato estero per il tramite dei suoi intermediari commerciali: questi ultimi assumono il rischio correlato all'approvvigionamento e regolano le partite economiche con lo Stato estero tramite contratti tra le parti che non sono oggetto dell'istruttoria);
- la quantità di energia elettrica acquistata da Acea Energia sul libero mercato per destinarla allo Stato Città del Vaticano sia stata messa a disposizione del sistema elettrico a un prezzo unitario pari al PUN;
- B) ricalcolare, di conseguenza, la perequazione relativa alle partite economiche della maggior tutela considerando tra i costi orari sostenuti da Acea Energia per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela:
- il prezzo orario delle offerte di vendita della zona di mercato Centro-Sud per una quantità di energia elettrica pari allo sbilanciamento effettivo orario del punto di dispacciamento di esportazione rideterminato come sopra indicato (energia, quest'ultima, per la quale Acea Energia non ha versato a Terna i corrispettivi di dispacciamento);
 - la somma tra il PUN e i corrispettivi di dispacciamento per una quantità di energia elettrica pari a quella effettivamente destinata allo Stato Città del Vaticano su base oraria (energia, quest'ultima, per la quale Acea Energia ha versato a Terna i corrispettivi di dispacciamento),
- in luogo del prezzo unitario applicato alle società di vendita in maggior tutela a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela (di seguito: P_{AU});
- C) calcolare i corrispettivi di dispacciamento complessivamente non versati a Terna, pari al prodotto, per ogni ora, tra i corrispettivi unitari e lo sbilanciamento effettivo orario del punto di dispacciamento di esportazione rideterminato come sopra indicato;
 - D) individuare il numero dei punti di prelievo, distinti per tipologia di clienti finali, che sarebbero risultati attribuiti alla maggior tutela qualora la regolazione dell'Autorità fosse stata applicata correttamente;
 - E) verificare che le tariffe di trasmissione e di distribuzione versate da Acea Energia alle imprese distributrici competenti in relazione all'energia elettrica effettivamente ceduta allo Stato Città del Vaticano siano coerenti con le disposizioni di cui al TIT (occorre in particolare verificare, nel caso di punti di interconnessione in bassa tensione, che siano state effettivamente applicate le componenti tariffarie per utenze diverse da quelle domestiche, di illuminazione pubblica e dalle infrastrutture di ricarica, anziché quelle per utenze domestiche), operando i conseguenti eventuali ricalcoli;

- F) verificare le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versate da Acea Energia alle imprese distributrici competenti e calcolare quelle afferenti ai punti di interconnessione con lo Stato Città del Vaticano e all'energia elettrica prelevata per il loro tramite che, sulla base dei dati disponibili, sembrerebbero impropriamente versate da Acea Energia;
- il paragrafo 3.4 del Resoconto, per quanto riguarda l'anno 2019, poiché Acea Energia (per propria scelta) ha ritenuto di non definire il punto di dispacciamento di esportazione per lo Stato Città del Vaticano, ha previsto di non ridefinire le partite economiche afferenti all'approvvigionamento di energia elettrica (che, almeno, non hanno più presentato la commistione tra maggior tutela ed esportazioni come negli anni precedenti) e di limitarsi a:
 - G) la verifica dei corrispettivi di dispacciamento versati a Terna;
 - H) la verifica che le tariffe di trasmissione e di distribuzione versate da Acea Energia alle imprese distributrici competenti in relazione all'energia elettrica effettivamente ceduta allo Stato Città del Vaticano siano coerenti con le disposizioni di cui al TIT;
 - I) la verifica delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versate da Acea Energia alle imprese distributrici competenti, in relazione ai punti di interconnessione con lo Stato Città del Vaticano e all'energia elettrica prelevata per il loro tramite;
 - i ri-calcoli previsti dal Resoconto sono stati effettuati dai diversi soggetti a vario titolo coinvolti;
 - Terna ha trasmesso all'Autorità i risultati dei calcoli per la parte di propria competenza con note dell'1 febbraio 2021. Da tali note emerge, altresì, l'esigenza di effettuare conguagli tra Terna, Acea Energia ed Acquirente Unico derivanti da rettifiche dei dati di misura afferenti all'anno 2019 e relativi all'unità di esportazione dello Stato Città del Vaticano;
 - gli esiti complessivi sono stati raccolti e completati da CSEA; da quest'ultima, sono stati anticipati ad Areti e ad Acea Energia prima della loro formalizzazione e del loro invio all'Autorità avvenuto con nota del 11 giugno 2021;
 - a seguito dell'anticipazione dei risultati di calcolo da parte di CSEA, Acea Energia, con nota del 19 dicembre 2020, ha esposto una serie di considerazioni, riassumibili come segue:
 - a) Acea Energia avrebbe sempre reso note a CSEA le modalità di gestione dei volumi di energia approvvigionati attraverso la banda di importazione riservata allo Stato Città del Vaticano, evidenziando di destinare tali volumi al servizio di maggior tutela gestito dalla medesima Acea Energia. La liquidazione della perequazione della vendita in maggior tutela sarebbe quindi sempre avvenuta in conformità ai medesimi criteri di calcolo da sempre adottati (cioè valorizzando al P_{AU} l'energia approvvigionata attraverso la banda di importazione, come se tale energia fosse stata acquistata da Acea Energia presso l'Acquirente unico);
 - b) in tale ottica, Acea Energia avrebbe fatto affidamento nel fatto che le modalità di ricalcolo indicate nel Resoconto fossero finalizzate a ricostruire uno scenario meramente convenzionale della gestione della banda di importazione nel periodo

- 2009/2018, senza che, tuttavia, dalle medesime potesse in alcun modo scaturire alcun provvedimento prescrittivo da parte dell'Autorità che liquidasse le partite in gioco;
- c) il beneficio economico insito nella gestione della banda di importazione dovrebbe spettare all'utente del dispacciamento designato dallo Stato Città del Vaticano e, quindi, l'effettiva allocazione di tale beneficio dovrebbe rientrare nella disponibilità delle parti che possono ripartirla nell'ambito del rapporto che le lega; risulterebbe quindi priva di fondamento giuridico la decisione dell'Autorità di redistribuire autoritativamente tale beneficio a favore del sistema;
 - d) sebbene Acea Energia ammetta il fatto che la gestione della banda non dovesse avvenire nell'ambito del servizio di maggior tutela, bensì secondo le disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, essa tuttavia contesta l'applicazione dei prezzi degli sbilanciamenti orari in luogo del P_{AU} all'interno della perequazione della maggior tutela; tale criterio costituirebbe, secondo la società, un artificio, a cui non sarebbe possibile in alcun modo assegnare il compito di rappresentare ciò che realmente sarebbe dovuto accadere;
 - e) Acea Energia avrebbe poi gestito la banda non con intenti speculativi ma nell'ambito delle più generali politiche di approvvigionamento del gruppo seguendo logiche prudenziali di coperture del rischio: ciò avrebbe comportato un costo reale di approvvigionamento dell'energia elettrica tramite la banda di importazione simile a quello sostenuto dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
 - f) pertanto, Acea Energia, con le sopra citate comunicazioni, chiede all'Autorità di rivedere parzialmente quanto disposto con la deliberazione 491/2019/E/eel e considerare la possibilità di valorizzare, ai fini della perequazione della vendita in maggior tutela, l'energia della banda al costo di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
- in relazione a quanto sostenuto da Acea Energia nelle note da a) a e) del precedente punto, si osserva, rispettivamente, che:
 - a) come evidenziato anche nel Resoconto, fino al 2017, la liquidazione della perequazione della vendita in maggior tutela è effettivamente avvenuta valorizzando al P_{AU} l'energia approvvigionata attraverso la banda di importazione, come se tale energia fosse stata acquistata da Acea Energia presso l'Acquirente unico (il saldo di perequazione relativo al 2017 è stato erogato da CSEA in via transitoria e salvo conguaglio ai sensi di quanto disposto dal punto 2 della deliberazione 58/2019/E/eel); gli effetti di tale perequazione sono invece stati sospesi per l'anno 2018, a seguito dell'avvio dell'istruttoria disposto dalla deliberazione 58/2019/E/eel;
 - b) le modalità di ricalcolo indicate nel Resoconto non erano finalizzate a ricostruire uno scenario meramente convenzionale della gestione della banda di importazione nel periodo 2009/2018, ma erano prodromiche alla liquidazione delle partite in gioco. Ciò è inequivocabile dalla lettura del Resoconto medesimo, il quale attribuisce compiti ben specifici a diversi soggetti (quali

Terna e CSEA) ai fini del ricalcolo ed evidenzia i Conti gestiti da CSEA a cui riferire i conguagli. Tuttavia, come evidenziato nella motivazione della deliberazione 491/2019/E/eel, l’Autorità ha previsto di disporre l’effettiva regolazione economica delle partite di conguaglio derivante dai ricalcoli con successivo provvedimento, dopo aver avuto evidenza dei risultati del ricalcolo e delle eventuali posizioni delle parti interessate. Inoltre, diversamente da quanto pare affermare Acea Energia, i ricalcoli e la conseguente regolazione economica non sono riconducibili allo schema dei c.d. provvedimenti prescrittivi, di cui all’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, ai sensi del quale, l’Autorità “*ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti*”. Nel caso in esame, infatti, non si tratta di diritti di utenti che Acea Energia avrebbe in qualche modo leso, ma solo di garantire l’efficiente esecuzione dei conguagli che sono dovuti in ragione della corretta impostazione dei rapporti contrattuali in esame (per quanto riguarda trasporto e dispacciamento), nonché del corretto dimensionamento dei parametri utilizzati in sede di perequazione (per quanto riguarda la perequazione della vendita in maggior tutela);

- c) come affermato da Acea Energia, il Resoconto puntualizza che il beneficio economico insito nella gestione della banda di importazione rimane in capo all’utente del dispacciamento designato dallo Stato Città del Vaticano e che l’allocazione finale di tale beneficio viene stabilita tra le parti; e infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla società, un tale beneficio, come più volte affermato e come si evince anche dai ricalcoli previsti dal Resoconto, non è affatto oggetto di redistribuzione a favore del sistema: come chiarito alla precedente lettera b), infatti, l’intervento dell’Autorità mira ad assicurare l’efficiente esecuzione dei conguagli che sono dovuti in ragione della corretta impostazione dei rapporti contrattuali in esame, nonché del corretto dimensionamento dei parametri utilizzati in sede di perequazione;
- d) l’applicazione dei prezzi degli sbilanciamenti orari in luogo del P_{AU} all’interno della perequazione della maggior tutela (in relazione alla quantità di energia elettrica approvvigionata tramite la banda di importazione ed eccedente i reali fabbisogni dello Stato Città del Vaticano) deriva dall’ipotesi presentata nel Resoconto, su cui si basa il ricalcolo stesso. Più in dettaglio, il Resoconto, ai fini del ricalcolo, ipotizza ciò che sarebbe successo se la banda di importazione fosse stata effettivamente destinata allo Stato Città del Vaticano: in tal caso, l’energia elettrica eccedentaria (che rappresenta uno sbilanciamento ai sensi della regolazione vigente) sarebbe stata messa a disposizione del sistema elettrico nazionale e valorizzata al prezzo della zona a cui appartiene il punto di dispacciamento di esportazione (nel caso specifico, la zona Centro-sud);
- e) esula dalle finalità dell’istruttoria chiusa con la deliberazione 491/2019/E/eel la verifica dei costi reali di approvvigionamento, da parte di Acea Energia, dell’energia elettrica tramite la banda di importazione.

RITENUTO CHE:

- sia meritevole di valutazione la considerazione formulata da Acea Energia inerente al fatto che la liquidazione della perequazione della vendita in maggior tutela sia sempre avvenuta valorizzando al P_{AU} l'energia approvvigionata attraverso la banda di importazione, come se tale energia fosse stata acquistata da Acea Energia presso l'Acquirente unico (cfr. lettere a) degli ultimi due punti del precedente gruppo di considerati). Tale modalità operativa, reiterata negli anni, può effettivamente aver indotto strategie di acquisto, da parte di Acea Energia, dell'energia corrispondente alla banda di importazione volte ad allineare i prezzi con quelli sostenuti dall'Acquirente unico (ovvero con quelli a cui tale energia veniva poi remunerata ad Acea Energia) al fine di contenere il rischio prezzo;
- sia necessario tuttavia confermare, al tempo stesso, l'impostazione concettuale su cui si fonda il Resoconto ai fini dei ricalcoli afferenti agli anni dal 2009 al 2018, come sopra richiamata (che consiste nell'ipotizzare, ai fini del ricalcolo delle partite economiche, che la banda di importazione sia stata effettivamente utilizzata per lo Stato Città del Vaticano e che sia stata destinata all'Acquirente Unico l'energia elettrica approvvigionata tramite la banda di importazione ed eccedente i reali fabbisogni dello Stato Città del Vaticano nonché l'energia elettrica corrispondente - in quantità - ai reali fabbisogni dello Stato Città del Vaticano ed approvvigionata sul libero mercato – cfr. lettere da b) a e) dell'ultimo punto del precedente gruppo di considerati);
- coerentemente con tali valutazioni e con la considerazione che il P_{AU} è analogo al prezzo che i clienti finali avrebbero sostenuto se tale energia fosse stata effettivamente approvvigionata da Acquirente unico, sia opportuno prevedere che, per gli anni dal 2009 al 2018, l'energia elettrica approvvigionata tramite la banda di importazione ed eccedente i reali fabbisogni dello Stato Città del Vaticano (che rappresenta uno sbilanciamento ai sensi della regolazione vigente), anziché essere valorizzata al prezzo della zona a cui appartiene il punto di dispacciamento di esportazione, come indicato dal Resoconto, sia valorizzata a un prezzo pari alla differenza tra il P_{AU} , i corrispettivi di dispacciamento e la differenza tra PUN e prezzo zonale della zona Centro-sud presso cui è localizzato il punto di dispacciamento di esportazione. In altre parole, l'energia elettrica eccedentaria verrebbe valorizzata al P_{AU} al netto dei corrispettivi che comunque dovrebbero essere versati da Acea Energia, come evidenziato nel Resoconto;
- sia altresì opportuno confermare che, per gli anni dal 2009 al 2018, l'energia elettrica corrispondente – in quantità – ai reali fabbisogni dello Stato Città del Vaticano sia valorizzata alla somma tra il PUN e i corrispettivi di dispacciamento come indicato dal Resoconto (per tale energia, infatti, i corrispettivi di dispacciamento sono già stati versati da Acea Energia, come evidenziato nel Resoconto). Tale energia, infatti, è stata approvvigionata sul libero mercato e, pertanto, per essa non può essere accolta la richiesta formulata da Acea Energia relativa alle quantità approvvigionate attraverso la banda di importazione;

- sia opportuno prevedere che i ricalcoli trasmessi da CSEA e attinenti alla perequazione della vendita in maggior tutela siano rivisti dalla medesima CSEA tenendo conto di quanto esposto nei precedenti punti e dandone comunicazione ad Acea Energia e all’Autorità;
- sia necessario definire le modalità per la liquidazione delle partite economiche derivanti dai ricalcoli (come rivisti ai sensi del presente provvedimento), a partire dalle indicazioni preliminari già riportate nel Resoconto e, in particolare, prevedere che:
 - Acea Energia versi a CSEA gli importi derivanti dal ricalcolo della perequazione della vendita in maggior tutela, per gli anni 2009-2018;
 - CSEA versi a Terna la parte degli importi di cui al precedente alinea afferenti ai corrispettivi di dispacciamento e versi la parte rimanente a valere sul Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
 - Terna versi ad Acea Energia gli importi derivanti dal ricalcolo e afferenti ai corrispettivi di dispacciamento impropriamente versati per l’anno 2019;
 - Acea Energia versi a CSEA la differenza derivante dalla verifica che le tariffe di trasmissione e di distribuzione versate per gli anni 2009-2019 siano coerenti con le disposizioni di cui al TIT. Tali differenze sono poste da CSEA a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni;
 - CSEA restituisca ad Acea Energia le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema impropriamente versate per gli anni 2009-2019, ponendo tale restituzione a valere sui rispettivi Conti;
 - Areti versi a CSEA gli importi derivanti dalla variazione del saldo di perequazione, per gli anni 2009-2019, del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard a seguito della corretta gestione dei prelievi di energia elettrica ceduta allo Stato Città del Vaticano (i punti di esportazione, infatti, hanno un trattamento diverso, in termini di perdite di rete convenzionali, rispetto ai punti di prelievo nazionali). Tali importi sono posti a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni;
- sia opportuno prevedere che CSEA, per semplicità procedurale, in fase di liquidazione delle partite economiche, operi una compensazione tra gli importi a credito e a debito nei confronti di Acea Energia, come richiamati nel precedente punto;
- sia opportuno evidenziare che la revisione dei ricalcoli disposta con il presente provvedimento debba essere considerata ai fini della conduzione dei procedimenti sanzionatori per violazioni in materia di regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano, avviati con la determina 5/2020/eel;
- sia necessario prevedere che CSEA dia seguito alle erogazioni relative alla perequazione dei costi sostenuti da Acea Energia per la maggior tutela e sospese

per effetto della nota del 13 novembre 2019 nelle more del completamento del procedimento avviato con la deliberazione 58/2019/E/eel;

- sia necessario prevedere che Terna completi i conguagli con Acea Energia ed Acquirente Unico derivanti da rettifiche dei dati di misura afferenti all'anno 2019 e relativi all'unità di esportazione dello Stato Città del Vaticano;
- sia altresì opportuno prevedere che la liquidazione delle partite economiche di cui al presente provvedimento avvenga al termine dei procedimenti sanzionatori in corso, affinché si possa tenere conto di eventuali ulteriori elementi che dovessero emergere in esito ad essi;
- sia opportuno prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato al termine dei seguiti disposti dalla deliberazione 491/2019/E/eel, in coerenza con quanto previsto dalla medesima in relazione alla pubblicazione del Resoconto

DELIBERA

1. di prevedere che, per gli anni dal 2009 al 2018, ai fini dei ricalcoli disposti dal punto 4 della deliberazione 491/2019/E/eel e relativi alla perequazione della vendita in maggior tutela, in luogo di quanto disposto dal Resoconto allegato alla medesima deliberazione, l'energia elettrica approvvigionata tramite la banda di importazione ed eccedente i reali fabbisogni dello Stato Città del Vaticano sia valorizzata a un prezzo orario pari a:

$$P_{AU} - C_{disp} - (PUN - P_z)$$

dove:

- P_{AU} è il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela, a copertura dei costi sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, di cui all'articolo 23, comma 23.4, del TIV;
 - C_{disp} è la somma dei corrispettivi di dispacciamento di cui all'Allegato A alla deliberazione 111/06, applicati da Terna agli utenti del dispacciamento di unità di consumo ai sensi dell'articolo 24 del TIS;
 - PUN è il prezzo unico nazionale di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
 - P_z è il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, riferito alla zona di mercato Centro-Sud;
2. di prevedere che:
 - Acea Energia versi a CSEA gli importi derivanti dal ricalcolo della perequazione della vendita in maggior tutela, per gli anni 2009-2018;
 - CSEA versi a Terna la parte degli importi di cui al precedente alinea afferenti ai corrispettivi di dispacciamento e ponga la parte rimanente a valere sul Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, di cui all'articolo 53 del TIT;
 - Terna versi ad Acea Energia gli importi derivanti dal ricalcolo e afferenti ai corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2019;

- Acea Energia versi a CSEA la differenza derivante dalla verifica che le tariffe di trasmissione e di distribuzione versate per gli anni 2009-2019 siano coerenti con le disposizioni di cui al TIT. Tali differenze sono poste da CSEA a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni, di cui all'articolo 47 del TIT;
 - CSEA restituisca ad Acea Energia le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema impropriamente versate per gli anni 2009-2019, ponendo tale restituzione a valere sui rispettivi Conti;
 - Areti versi a CSEA gli importi derivanti dalla variazione del saldo di perequazione, per gli anni 2009-2019, del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard a seguito della corretta gestione dei prelievi di energia elettrica ceduta allo Stato Città del Vaticano. Tali importi sono posti a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni, di cui all'articolo 47 del TIT;
3. di prevedere che CSEA, in fase di liquidazione delle partite economiche, operi una compensazione tra gli importi a credito e a debito nei confronti di Acea Energia, come richiamati nel punto 2;
 4. di prevedere che CSEA dia seguito alle erogazioni relative alla perequazione dei costi sostenuti da Acea Energia per la maggior tutela e sospese per effetto della nota del 13 novembre 2019 nelle more del completamento del procedimento avviato con la deliberazione 58/2019/E/eel;
 5. di prevedere che Terna completi i conguagli con Acea Energia ed Acquirente Unico derivanti da rettifiche dei dati di misura afferenti all'anno 2019 e relativi all'unità di esportazione dello Stato Città del Vaticano;
 6. di prevedere che la liquidazione delle partite economiche di cui al presente provvedimento avvenga al termine dei procedimenti sanzionatori avviati con la determina 5/2020/eel;
 7. di trasmettere la presente deliberazione ad Areti S.p.A., Acea Energia S.p.A., CSEA e Terna S.p.A.;
 8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it al termine dei seguiti di cui alla deliberazione 491/2019/E/eel.

22 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini